



**Conservatorio di Musica di Vicenza
"Arrigo Pedrollo"**

STATUTO DI AUTONOMIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta formazione artistica e musicale

Sommario

TITOLO I - Disposizioni generali	5
Capo I – Principi e finalità.....	5
1. (Principi generali)	5
2. (Finalità).....	5
3. (Attività didattiche e formative).....	6
4. (Attività di ricerca).....	6
5. (Attività di produzione)	6
6. (Diritto allo studio)	7
7. (Orientamento e tutorato)	7
8. (Informazione e partecipazione)	7
9. (Adeguatezza degli spazi e delle attrezzature).....	7
Capo II – Fonti normative	8
10. (Norme applicabili).....	8
11. (Regolamenti).....	8
TITOLO II - Organi del Conservatorio	9
Capo I – Norme comuni.....	9
12. (Disposizioni generali)	9
13. (Incompatibilità).....	9
Capo II – Organi di governo e di gestione	9
14. (Organi di governo e di gestione)	9
15. (Il Presidente)	10
16. (Il Direttore).....	10
17. (Consiglio di Amministrazione).....	11
18. (Consiglio Accademico)	12
Capo III – Altri organi	13
19. (Collegio dei Professori).....	13
20. (Consulta degli Studenti)	13
21. (Revisori dei conti).....	14
22. (Nucleo di Valutazione)	14
23.	14
TITOLO III - Strutture didattiche, di ricerca, di produzione e di servizio.....	14
24. (Strutture didattiche e di ricerca del Conservatorio)	14
24bis. (Dipartimenti).....	14
24ter. (Organi dei Dipartimenti)	15
25. (Biblioteca)	15
26. (Centri di Servizio)	16
TITOLO IV - Strutture amministrative	16
27. (Amministrazione).....	16
28. (Direttore Amministrativo).....	16
29. (Consulta del Personale Tecnico-amministrativo)	17

TITOLO V - Norme comuni e finali	17
30. <i>(Risultati conseguiti nell'ambito del Conservatorio)</i>	<i>17</i>
31. <i>(Disposizioni generali sugli organi collegiali)</i>	<i>18</i>
32. <i>(Norme di emanazione e modifica dei regolamenti).....</i>	<i>18</i>
33. <i>(Emendamenti allo statuto)</i>	<i>19</i>

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I – Principi e finalità

Art. 1

(Principi generali)

1. In armonia con i principi costituzionali e in attuazione della legislazione, il presente statuto stabilisce l'ordinamento del Conservatorio di Musica di Vicenza – Istituto Superiore di Studi Musicali, nel seguito denominato Conservatorio.
2. Il Conservatorio è un'istituzione pubblica, sede primaria di ricerca, alta formazione, specializzazione e produzione nel settore musicale.
3. Il Conservatorio è dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
4. Il Conservatorio ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.
5. I professori, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e gli studenti concorrono a tutti gli effetti alla vita del Conservatorio.
6. Allo scopo di realizzare il pieno concorso alla vita dell'istituzione il Conservatorio tutela la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.
7. Il Conservatorio afferma il proprio carattere laico e pluralistico e ripudia ogni discriminazione di carattere ideologico, etnico, politico ed economico.
8. Il Conservatorio garantisce la libertà e l'autonomia della ricerca, dell'insegnamento e della produzione nel rispetto delle finalità istituzionali e delle esigenze di coordinamento e programmazione.
9. Il Conservatorio cura che i diritti di titolarità e contitolarità della proprietà intellettuale e artistica, nonché dei diritti connessi, si concilino con il principio della pubblicità dei risultati della ricerca e della produzione.
10. Il Conservatorio opera per il migliore utilizzo delle capacità e per l'incremento delle professionalità del personale cui garantisce pari opportunità di accesso all'aggiornamento e alla formazione.
11. Il Conservatorio ispira il proprio operato alla separazione fra le attività di indirizzo e programmazione e le attività di gestione e controllo.
12. Il Conservatorio uniforma la propria attività ai principi della pubblicità e della trasparenza nel rispetto del diritto alla riservatezza.

Art. 2

(Finalità)

1. Finalità del Conservatorio sono l'elaborazione, la trasmissione e l'applicazione delle conoscenze e delle pratiche inerenti alla musica; esse sono perseguite promovendo la ricerca, curando la formazione degli studenti e attivando la produzione nei diversi ambiti di espressione della cultura musicale.
2. Il Conservatorio svolge le funzioni di orientamento, formazione permanente, aggiornamento culturale e professionale nonché le attività a queste strumentali e complementari.
3. Il Conservatorio, anche attraverso collaborazioni e convenzioni, favorisce la diffusione della cultura musicale e l'ampliamento in senso interdisciplinare del sapere e della pratica.
4. Il Conservatorio promuove la dimensione internazionale degli studi.

5. Attraverso la pubblicità dei risultati della ricerca, della didattica e della produzione, il Conservatorio concorre allo sviluppo culturale della comunità locale, nazionale e internazionale.
6. Il Conservatorio assicura la tutela, la valorizzazione, l'incremento e la fruizione del proprio patrimonio bibliografico, audiovisivo, multimediale e museale.
7. Il Conservatorio favorisce l'accesso alla fruizione di attrezzature e servizi propri compatibilmente con le esigenze di funzionamento e secondo le direttive dei propri regolamenti.
8. Il Conservatorio rilascia i titoli di studio previsti dalla normativa.

Art. 3

(Attività didattiche e formative)

1. Il Conservatorio organizza e coordina le attività necessarie al conseguimento dei titoli di studio di tutti i livelli di istruzione previsti dalla normativa.
2. Il Conservatorio può programmare corsi liberi, attività pubbliche di formazione e divulgazione, corsi di aggiornamento e di perfezionamento per i quali rilascia specifici attestati.
3. I titoli e gli attestati di cui al presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere.
4. Le attività didattiche e di formazione sono disciplinate dal regolamento didattico.

Art. 4

(Attività di ricerca)

1. Il Conservatorio promuove e coordina le attività di ricerca in ambito creativo, interpretativo, teorico, storico, tecnico e applicativo, favorendo la collaborazione e garantendo l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi.
2. Le procedure per la formulazione e l'approvazione dei progetti, i criteri di finanziamento e le modalità di valutazione della qualità e della produttività delle ricerche sono disciplinati da apposito regolamento.
3. Compatibilmente con i fini statuari il Conservatorio può svolgere attività di ricerca per conto terzi.

Art. 5

(Attività di produzione)

1. Il Conservatorio promuove e coordina le attività di produzione coerenti con le finalità statuarie.
2. Le attività di produzione alle quali partecipino gli studenti costituiscono parte integrante del loro percorso formativo.
3. Le procedure per la formulazione e l'approvazione dei progetti, i criteri di finanziamento e le modalità di valutazione della qualità delle produzioni sono disciplinati da apposito regolamento.
4. Compatibilmente con i fini statuari il Conservatorio può svolgere attività di produzione per conto terzi.

Art. 6

(Diritto allo studio)

1. Il Conservatorio favorisce l'accesso degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ai più alti gradi degli studi.
2. Il Conservatorio, in conformità alla normativa vigente, può erogare assegni e borse di studio e attivare ogni forma di sostegno economico allo studio compreso il lavoro a tempo parziale degli studenti; per l'assegnazione di tali benefici il Conservatorio stabilisce graduatorie sulla base delle condizioni economiche e del merito dello studente.
3. Il Conservatorio promuove la residenzialità degli studenti attraverso le forme stabilite di accesso ai contributi assistenziali.

Art. 7

(Orientamento e tutorato)

1. Il Conservatorio assicura servizi di orientamento e tutorato per assistere gli studenti al momento dell'iscrizione e durante il corso degli studi, per valorizzarne le competenze, per favorirne le scelte e per agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro; tali servizi sono disciplinati dal regolamento didattico.

Art. 8

(Informazione e partecipazione)

1. La pubblicità degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Il Conservatorio garantisce a tutte le componenti il diritto di informazione nella fase sia di proposta sia di realizzazione dei progetti.
3. Il Conservatorio riconosce le rappresentanze sindacali nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata; favorisce inoltre l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e l'interazione delle sue componenti.
4. Gli studenti partecipano alla valutazione delle attività didattiche secondo le modalità indicate dal regolamento didattico.
5. Compatibilmente con le finalità statutarie e le esigenze di servizio il Conservatorio può ospitare attività associative, culturali, sportive e ricreative autonomamente gestite dal personale e dagli studenti.

Art. 9

(Adeguatezza degli spazi e delle attrezzature)

1. Il Conservatorio opera per garantire spazi idonei e dotati delle attrezzature necessarie alle attività di ricerca, di studio e di produzione, ai laboratori, alla biblioteca, ai musei e alle riunioni.

Capo II – Fonti normative**Art. 10***(Norme applicabili)*

1. L'attività del Conservatorio è disciplinata dalle leggi che vi fanno espresso riferimento, dal presente statuto e dai connessi regolamenti nonché da altre norme di carattere generale e speciale che risultino applicabili in osservanza delle Disposizioni sulla legge in generale e dei principi che regolano la successione di leggi nel tempo e il rapporto gerarchico tra le fonti normative.

Art. 11*(Regolamenti)*

1. Il Conservatorio si dota dei seguenti regolamenti principali:
 - a) regolamento generale;
 - b) regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - c) regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi;
 - d) regolamento didattico;
 - e) regolamento per gli studenti.
2. Il regolamento generale detta, nel rispetto dei regolamenti di cui ai commi 3, 4 e 5, le norme relative all'organizzazione; reca in particolare:
 - a) i regolamenti elettorali;
 - b) i criteri e le regole per la costituzione e il funzionamento degli organi;
 - c) le modalità per l'istituzione delle strutture di ricerca, didattiche e di produzione;
 - d) i criteri per la destinazione dei locali;
 - e) le norme per l'utilizzo e la custodia delle apparecchiature tecnico-scientifiche e degli strumenti musicali.

Il regolamento generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, il Collegio dei Professori e, per la parte relativa alle rappresentanze studentesche, la Consulta degli Studenti.
3. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nel seguito denominato regolamento amministrativo, disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale nonché l'attività negoziale; è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti sentito il Consiglio Accademico.
4. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi disciplina l'attività delle strutture amministrative e la loro articolazione; è proposto dal Direttore Amministrativo e deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico.
5. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi, i relativi obiettivi, l'articolazione delle attività formative, i diritti e i doveri degli studenti in ordine alle attività didattiche e di produzione; è deliberato dal Consiglio Accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti sentito il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti.
6. Il regolamento per gli studenti disciplina i rapporti tra gli studenti e il Conservatorio e determina le modalità con le quali la Consulta degli Studenti deve rendere i pareri obbligatori previsti dallo statuto e dai regolamenti ovvero può formulare proposte agli organi di governo e di gestione; è deliberato dal Consiglio Accademico sentita la Consulta degli Studenti.
7. Altri regolamenti possono essere emanati per la disciplina di organi, uffici e strutture o a seguito di ulteriori esigenze; tali regolamenti sono deliberati secondo le procedure di cui all'art. 32.

8. I regolamenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) del presente articolo sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale.

TITOLO II - Organi del Conservatorio

Capo I – Norme comuni

Art. 12

(Disposizioni generali)

1. Tutti gli organi di cui al presente titolo, a eccezione del Collegio dei Professori, restano in carica tre anni con decorrenza:
 - a) dall'inizio dell'anno accademico per il Direttore, il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti;
 - b) dalla data di effettiva costituzione per gli altri.
2. I membri eletti non possono ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivamente; i membri designati, compresi quelli di nomina ministeriale, possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Tutti gli organi collegiali del presente titolo eleggono fra i propri membri un presidente, qualora non ne siano dotati per legge, e un vicepresidente che lo sostituisca in caso di impedimento insuperabile.
4. Le modalità di designazione della componente elettiva, il funzionamento, i casi di decadenza anticipata, le modalità di surroga dei membri eventualmente cessati anticipatamente e ogni altro aspetto relativo agli organi di cui al presente titolo sono dettati dal regolamento generale.

Art. 13

(Incompatibilità)

1. Non possono essere assunte contemporaneamente più cariche elettive negli organi di governo e di gestione, salvo quanto stabilito dalle norme di legge.
2. La posizione di vicario del Direttore è incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione.
3. L'appartenenza al Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualsiasi altro mandato, compresa la rappresentanza sindacale.
4. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con qualsiasi mandato sindacale ricoperto all'interno del Conservatorio.

Capo II – Organi di governo e di gestione

Art. 14

(Organi di governo e di gestione)

1. Sono organi di governo e di gestione del Conservatorio:
 - a) il Presidente;

- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio Accademico.

Art. 15

(Il Presidente)

1. Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio negli ambiti di competenza definiti dalla normativa.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito degli organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno.
5. Con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti, sono adottate le norme regolamentari del Conservatorio.
6. In caso di indifferibile necessità il Presidente può assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 16

(Il Direttore)

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento scientifico, didattico e artistico del Conservatorio, e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi riguardanti la ricerca, la didattica e la produzione.
2. Il Direttore è eletto dal Collegio dei Professori tra i professori, anche di altre istituzioni, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; le procedure per l'elezione sono disciplinate dal regolamento generale.
3. Il Direttore cura i rapporti con soggetti pubblici e privati finalizzati alla promozione delle attività istituzionali.
4. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni previste dallo statuto e dalla normativa; in particolare:
 - a) convoca e presiede il Collegio dei Professori fissando l'ordine del giorno;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Accademico fissando l'ordine del giorno e curando l'esecuzione delle deliberazioni;
 - c) vigila sulle strutture di ricerca, didattiche e di produzione e sui relativi servizi impartendo le direttive per il buon andamento delle attività e per l'applicazione delle norme dell'ordinamento;
 - d) decreta, su delibera del Consiglio Accademico, il calendario dell'anno accademico;
 - e) garantisce l'autonomia di ricerca e didattica dei professori;
 - f) presenta al Collegio dei Professori, all'inizio di ogni anno accademico, la relazione del Consiglio Accademico sull'andamento del Conservatorio;
 - g) è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;

- h) stipula le convenzioni tra il Conservatorio e altre amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati per le attribuzioni di competenza.
- 5. In caso di indifferibile necessità il Direttore può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.
- 6. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
- 7. Il Direttore, sentito il Collegio dei Professori, nomina un vicario fra i professori; il vicario sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento.
- 8. Il Direttore può delegare con atto formale alcune sue competenze a professori del Conservatorio.

Art. 17

(Consiglio di Amministrazione)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di indirizzo, normative e di controllo dell'attività finanziaria, amministrativa ed economico-patrimoniale.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 3. In attuazione delle linee di intervento e sviluppo della ricerca, della didattica e della produzione definite dal Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie; in particolare:
 - a) sentito il Consiglio Accademico delibera lo statuto e i regolamenti di gestione e organizzazione;
 - b) in attuazione dei programmi elaborati dal Consiglio Accademico definisce la programmazione della gestione economica;
 - c) sentito il Consiglio Accademico stabilisce le norme sulle contribuzioni degli studenti e ne definisce annualmente l'entità;
 - d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - e) nei limiti della disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico definisce l'organico del personale docente e non docente;
 - f) fissa annualmente, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia, i compensi spettanti ai componenti degli organi del Conservatorio;
 - g) tenuto conto delle esigenze scientifiche, didattiche e produttive derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico, vigila sulla conservazione e sulla valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, fatto salvo quanto previsto al comma 5; ne fanno parte:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un professore del Conservatorio designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

6. I consiglieri di cui al comma 4, lettera e), e al comma 5, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio di Amministrazione, rimangono in carica fino alla scadenza dell'organo.
7. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con funzioni propositive e consultive.
8. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 3, lettera e), è inviata per l'approvazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che esercita il controllo di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
9. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 18

(Consiglio Accademico)

1. Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca, didattiche e di produzione.
2. Il Consiglio Accademico è costituito con decreto del Direttore.
3. Il Consiglio Accademico stabilisce le strategie complessive necessarie al raggiungimento e al mantenimento di livelli qualitativi elevati, di crescita culturale e di sviluppo del Conservatorio; in particolare:
 - a) esprime i pareri obbligatori previsti dalla normativa;
 - b) delibera il regolamento didattico e il regolamento degli studenti sentita la Consulta degli Studenti;
 - c) tenuto conto delle disponibilità di bilancio delibera il piano generale di indirizzo e la programmazione complessiva delle attività di ricerca, didattiche e di produzione;
 - d) formula al Consiglio di Amministrazione proposte sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale tecnico-amministrativo fra le strutture;
 - e) entro il termine perentorio di quindici giorni esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali predisposti dal Consiglio di Amministrazione, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza dei medesimi al piano di sviluppo di cui alla lettera c);
 - f) esercita le competenze relative al reclutamento dei professori previste dalla normativa;
 - g) assicura il monitoraggio e il controllo delle attività istituzionali;
 - h) esprime parere vincolante sulle convenzioni e sui contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per la ricerca, la didattica e la produzione;
 - i) esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo statuto e dai regolamenti nonché quelle non espressamente demandate dalla normativa al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio Accademico è composto da undici membri; ne fanno parte:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) otto professori eletti dal Collegio dei Professori tra i professori con contratto a tempo indeterminato e con almeno cinque anni di servizio nei conservatori;
 - c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
5. Il Direttore Amministrativo può partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Accademico per la discussione di particolari argomenti.

Capo III – Altri organi

Art. 19

(Collegio dei Professori)

1. Il Collegio dei Professori assicura l'informazione, il dibattito e la partecipazione alla vita del Conservatorio e funge da supporto e da stimolo all'attività progettuale del Consiglio Accademico.
2. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore che lo presiede, e dai professori.
3. Il Collegio dei Professori svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Direttore;
 - b) elegge i propri rappresentanti negli organi collegiali secondo quanto stabilito dallo statuto;
 - c) esprime parere consultivo sulla designazione del vicario del Direttore;
 - d) approva o respinge la relazione annuale di cui all'art. 16, comma 4, lettera f).
4. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno una volta all'anno; viene altresì convocato ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art. 20

(Consulta degli Studenti)

1. La Consulta degli Studenti è l'organismo di rappresentanza di tutti gli studenti del Conservatorio; è eletta secondo le modalità definite dal regolamento generale.
2. La Consulta degli Studenti è costituita con decreto del Direttore.
3. La Consulta degli Studenti esprime parere obbligatorio:
 - a) sul piano di sviluppo del Conservatorio deliberato dal Consiglio Accademico;
 - b) sul regolamento generale per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti;
 - c) sulle norme generali riguardanti le contribuzioni a carico degli studenti e il diritto allo studio.
4. La Consulta degli Studenti può presentare all'organo competente per le materie di cui alle lettere b) e c) del comma precedente richiesta di sospensione della delibera, alla quale sarà data esecuzione solo se riapprovata dall'organo competente.
5. La Consulta degli Studenti può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
6. Sono inoltre compiti della Consulta degli Studenti:
 - a) la designazione dei rappresentanti degli studenti negli organi del Conservatorio;
 - b) la promozione e la gestione dei rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di analoghi istituti o atenei.
7. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre in presenza di cinquecento studenti, di cinque in presenza di mille, di sette in presenza di millecinquecento, di nove in presenza di duemila, di undici in presenza di oltre duemila; ne fanno parte inoltre gli studenti designati nel Consiglio Accademico.
8. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli Studenti.

Art. 21

(Revisori dei conti)

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso il Conservatorio è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai Revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 22

(Nucleo di Valutazione)

1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è costituito il Nucleo di Valutazione, di cui al DPR 28 febbraio 2003, n. 132, art. 10, con l'incarico di valutare il grado di realizzazione degli obiettivi prefissati dal Conservatorio con riguardo alle dimensioni dell'efficacia e dell'efficienza.
2. Il Nucleo di Valutazione è collocato in posizione di indipendenza e gode di autonomia operativa nei limiti della normativa.
3. I pareri e le relazioni del Nucleo di Valutazione sono comunicati per conoscenza al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

(articolo abrogato)

TITOLO III - Strutture didattiche, di ricerca, di produzione e di servizio

Art. 24

(Strutture didattiche e di ricerca del Conservatorio)

1. Sono strutture didattiche e di ricerca del Conservatorio:
 - a) i Dipartimenti;
 - b) la Biblioteca;
 - c) i Centri di Servizio.
2. Le strutture di cui al comma 1 e altre necessarie allo sviluppo del Conservatorio sono attivate dal Consiglio Accademico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 24-bis

(Dipartimenti)

1. Il Dipartimento è l'organo di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività di ricerca, promuove la produzione artistica ed è responsabile dell'attività didattica e formativa delle Scuole ad esso afferenti, incluse tutte le attività ad essa correlate ed accessorie rivolte all'esterno dell'Istituzione.

2. Per finalità di organizzazione della propria attività e coerentemente con le proprie linee di ricerca, il Dipartimento può articolarsi in sezioni, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 6, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le Scuole, costituite come articolazioni dei Dipartimenti, comprendono tutti i corsi di studio comunque denominati, articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti, disposti su diversi livelli e raggruppati per materie omogenee.
4. Il Dipartimento organizza o concorre all'organizzazione di Dottorati di ricerca relativamente alle Scuole di propria competenza; organizza seminari, conferenze e convegni anche in collaborazione con le altre strutture didattiche del Conservatorio e con altre strutture operanti in Italia e all'estero.
5. Il Dipartimento favorisce la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti con le proprie attività.
6. Per il loro funzionamento i Dipartimenti si dotano di un regolamento.

Art. 24-ter

(Organi dei Dipartimenti)

1. Sono organi dei singoli Dipartimenti il Consiglio e il Direttore di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai Professori che hanno dichiarato la propria afferenza al Dipartimento; le norme sull'afferenza sono dettate dal regolamento di funzionamento.
3. Ciascun Consiglio di Dipartimento elegge, secondo quanto stabilito dal regolamento di funzionamento, il Direttore di Dipartimento che lo convoca e sovrintende alle sue attività.
4. Il Direttore di Dipartimento è nominato con decreto del Direttore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 25

(Biblioteca)

1. La Biblioteca è una struttura strettamente correlata alle attività del Conservatorio nonché una struttura di servizio per il territorio e la comunità nazionale e internazionale; cura la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio documentario, bibliografico, museale, audiografico, videografico e multimediale e lo rende fruibile.
2. Al funzionamento della Biblioteca sono preposti il bibliotecario e un Consiglio della Biblioteca.
3. Il Consiglio della Biblioteca è organo di indirizzo, programmazione e coordinamento; è composto dal bibliotecario che lo presiede, dal Direttore o suo delegato, da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione, da un componente designato dal Consiglio Accademico tra i professori e da uno studente designato dalla Consulta degli Studenti; il Consiglio della Biblioteca dura in carica tre anni.
4. Il Consiglio della Biblioteca redige, sentiti il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione, il Regolamento della Biblioteca che contempla anche le norme per il funzionamento del Consiglio stesso.
5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio della Biblioteca, assicura locali, personale e risorse finanziarie adeguati ai servizi e alle funzioni programmati.

6. La Biblioteca può collaborare e consorziarsi con istituti o enti pubblici e privati allo scopo di rendere più facilmente accessibile e fruibile il proprio patrimonio e favorire lo scambio di informazioni.

Art. 26

(Centri di Servizio)

1. Per fornire servizi di particolare complessità concernenti rispettivamente l'amministrazione, la ricerca, la didattica e la produzione il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Accademico possono deliberare la costituzione di appositi centri di erogazione di servizio a carattere temporaneo.
2. I centri forniscono servizi fondamentali o integrativi nei campi informatico, tecnico, statistico, di stampa, editoriale e organizzativo.
3. I centri di erogazione di servizio sono posti sotto la responsabilità del Direttore che con provvedimento formale può delegare uno o più rappresentanti per la loro gestione.
4. I servizi possono essere erogati anche in consorzio con istituti o enti pubblici e privati.
5. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizio sono disciplinate dal regolamento generale, nel rispetto delle competenze riservate dallo statuto agli organi necessari.

TITOLO IV - Strutture amministrative

Art. 27

(Amministrazione)

1. L'amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali ed è articolata in uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile; il regolamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) ne disciplina l'organizzazione.
2. All'amministrazione è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Art. 28

(Direttore Amministrativo)

1. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, a un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva ovvero, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie del Conservatorio, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art.19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.
3. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi amministrativi e contabili, è responsabile del loro buon andamento e della loro efficienza ed esercita una generale attività di direzione e controllo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
4. Il Direttore Amministrativo è responsabile dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

5. Il Direttore Amministrativo conforma la propria attività agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo e di gestione e, con autonomia operativa, cura l'osservanza delle relative direttive.
6. Il Direttore Amministrativo adotta gli atti di competenza individuati dallo statuto e dal regolamento amministrativo.
7. Il Direttore Amministrativo:
 - a) partecipa agli organi di gestione secondo le norme dello statuto;
 - b) presenta le scritture contabili agli organi di gestione per l'approvazione;
 - c) nel rispetto della contrattazione collettiva e conformemente agli indirizzi degli organi di gestione, definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale;
 - d) assume tutti gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.

Art. 29

(Consulta del Personale Tecnico-amministrativo)

1. Con decreto del Presidente è istituita la Consulta del Personale Tecnico-amministrativo.
2. La Consulta del Personale Tecnico-amministrativo dura in carica due anni; è composta dal Direttore Amministrativo, da cinque rappresentanti eletti dal personale stesso ed è presieduta dal componente che ha ottenuto il maggior numero di voti; le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento generale.
3. La Consulta invia al Nucleo di Valutazione la relazione annuale riguardante le attività svolte, gli inconvenienti riscontrati e le indicazioni utili al miglioramento della gestione amministrativa.
4. La Consulta può presentare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione documenti e proposte su questioni attinenti il personale tecnico-amministrativo.
5. Per il proprio funzionamento, la Consulta può proporre al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, un proprio regolamento interno.
6. L'amministrazione è tenuta a fornire alla Consulta i dati necessari alla redazione dei documenti e delle proposte di cui ai commi 3 e 4.

TITOLO V - Norme comuni e finali

Art. 30

(Risultati conseguiti nell'ambito del Conservatorio)

1. Il conseguimento del copyright, dei diritti e di ogni altro provento per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dal Conservatorio, è regolato in via generale dalle norme di legge.
2. Per le attività svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, il Conservatorio può riconoscere a terzi i diritti di contitolarità o di titolarità del diritto d'autore ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi derivanti dallo stesso.

Art. 31*(Disposizioni generali sugli organi collegiali)*

1. Salvo disposizioni legislative diverse il regime degli organi collegiali e i relativi regolamenti si conformano ai seguenti principi:
 - a) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di trenta giorni decorsi i quali decade;
 - b) all'atto dell'insediamento ciascun organo collegiale provvede all'elezione del vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento; qualora anche il vicepresidente sia impedito il collegio è presieduto dal membro anziano;
 - c) le deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate devono essere espressamente segnalate nell'ordine del giorno;
 - d) per l'inserimento di uno o più punti nell'ordine del giorno i componenti degli organi collegiali possono presentare richiesta scritta al presidente; l'inserimento è obbligatorio qualora la richiesta sia sottoscritta da almeno la metà dei componenti;
 - e) la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno degli organi collegiali è consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità;
 - f) le dimissioni sono effettive dalla presa d'atto dell'organo competente; nel caso di anticipata cessazione di un membro il subentrante resta in carica fino alla decadenza dell'organo;
 - g) in caso di tre assenze ingiustificate consecutive dalle sedute i membri elettivi decadono dal mandato.

Art. 32*(Norme di emanazione e modifica dei regolamenti)*

1. I regolamenti deliberati dagli organi competenti sono emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sentiti il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio Accademico o entrambi, secondo le rispettive competenze; il Presidente o il Direttore, su deliberazione del Consiglio che presiedono, possono richiederne la revisione all'organo deliberante entro trenta giorni dalla notifica.
2. Il regolamento rinviato, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo competente, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello statuto ovvero comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio senza indicarne le fonti di finanziamento.
3. I regolamenti, compresi quelli di cui all'art. 11 dello statuto, possono essere modificati seguendo lo stesso procedimento previsto per l'emanazione; le proposte di modifica possono essere presentate all'organo competente dagli organi del Conservatorio, dalla Consulta del Personale Tecnico-amministrativo o da almeno un terzo dei professori.
4. Salvo diversa indicazione i regolamenti e le loro eventuali modifiche entrano in vigore quindici giorni dopo l'emanazione o l'approvazione ministeriale.

Art. 33

(Emendamenti allo statuto)

1. Emendamenti allo statuto possono essere proposti dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei professori.
2. Le proposte di emendamento di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione a maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico.
3. Le modifiche dello statuto vengono trasmesse al Ministero competente; in assenza di rilievi ministeriali o in caso di adeguamento agli stessi, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione e pubblicate all'albo *on line* del Conservatorio.